MUNICIPIO DI ARANNO Aranno, luglio 2026

Messaggio Municipale no. 2026-05 accompagnante la proposta di modifica del Regolamento Comunale per la Distribuzione di Acqua Potabile

Al Consiglio comunale di Aranno,

Gentile signora Presidente,
gentili Signore e Signori consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il messaggio concernente l'approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la Distribuzione di Acqua Potabile (RDAP).

Premessa

In data 18 maggio 2026, il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il nuovo Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, elaborato sulla base del regolamento-tipo promosso da UPAAI, SEL e Laboratorio cantonale.

Il testo era stato debitamente trasmesso al Sorvegliante dei prezzi per il prescritto preavviso. Quest'ultimo si è espresso in data 22 maggio 2026, limitandosi a raccomandare l'applicazione della tariffa minima di CHF 1.20/m³ anche per l'acqua industriale e per quella distribuita ai rivenditori. Essendo giunto quattro giorni dopo la seduta consiliare, i Consiglieri comunali non hanno potuto prenderne visione prima del voto sul Messaggio municipale no. 2026-03.

A fronte di un ricorso inoltrato da un cittadino che contestava proprio la mancanza del preavviso dell'Autorità federale al momento della decisione, il Municipio — inteso a sanare il vizio procedurale — propone di revocare la risoluzione del Consiglio Comunale del 18 maggio 2026.

Contestualmente, viene nuovamente sottoposto al lodevole legislativo comunale il medesimo Regolamento, integrato con la raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi e con la modifica proposta dalla Commissione della Gestione dell'art. 75, già oggetto dell'emendamento formulato dalla Commissione della gestione e condiviso dal Municipio durante la seduta del 18 maggio 2026.

Procedura di approvazione

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio comunale e la regolare crescita in giudicato della decisione, il Regolamento sarà trasmesso alla SEL che, congiuntamente alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), sarà chiamata ad esprimersi per la sua approvazione. Auspichiamo che il Regolamento possa entrare in vigore, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2026, poiché contiene concetti fondamentali che consentono una gestione corretta e aggiornata di diverse situazioni operative.

Conclusione

Con questo nuovo Regolamento per la fornitura di acqua potabile riteniamo di poter dotare il nostro Comune di un valido strumento, conforme alle vigenti normative in materia e indispensabile per far fronte alle importanti sfide che il futuro ci riserva. Il Municipio è convinto che la sua adozione permetterà di operare con procedure tecniche e amministrative più mirate e trasparenti a beneficio di tutta l'utenza.

Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler risolvere:

1. **È approvato il nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile del Comune di Aranno come da testo allegato e parte integrante del presente Messaggio municipale;**
2. **È revocata la decisione del Consiglio comunale del 18 maggio 2026 concernente l'adozione del nuovo Regolamento per la distribuzione di acqua potabile del Comune di Aranno (MM no. 2026-03);**
3. **Il Regolamento entra in vigore dopo la relativa ratifica cantonale, con effetto 01.01.2026.**
4. **Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.**

Con la massima stima e cordialità.

Per il Municipio

Il sindaco:

Roberto Destefani

Il vicesegretario f.f.:

Patrick Collenberg

Licenziato con risoluzione municipale no. 232/2026 del 27.07.2026

Municipale responsabile: Peter Clavadetscher, capodicastero

Va per rapporto a:
- Commissione della gestione
- Commissione delle Petizioni

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

BOZZA

BOZZA

Indice

1. DEFINIZIONI 6

2. BASI LEGALI E NOTE TECNICHE 7

2.1 Leggi e ordinanze 7
2.2 Direttive della SSIGA 7
2.3 Note tecniche della SSIGA 7

3. DISPOSIZIONI GENERALI 8

Art. 1: Costituzione 8
Art. 2: Scopo e campo di applicazione 8
Art. 3: Basi giuridiche 8
Art. 4: Organizzazione 8
Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale 8
Art. 6: Competenze del Municipio 9
Art. 7: Altri compiti di gestione del Servizio approvvigionamento idrico 10
Art. 8: Contabilità del Servizio 10
Art. 9: Riversamento avanzo annuale al Comune (facoltativo) 10
Art. 10: Copertura dei costi – Tasse d'utenza 10
Art. 11: Zona di distribuzione 10
Art. 12: Compiti del Servizio 11

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 12

Art. 13: Piano generale acquedotto 12
Art. 14: Rete di distribuzione 12
Art. 15: Condotte principali 12
Art. 16: Condotte di distribuzione 12
Art. 17: Costruzione 12
Art. 18: Idranti 12
Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche 12
Art. 20: Messa a terra 13

5. ALLACCIAMENTI 14

Art. 21: Domanda di allacciamento 14
Art. 22: Rifiuto di allacciamento 14
Art. 23: Tracciato e caratteristiche 14
Art. 24: Condizioni tecniche 14
Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù 14
Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento 15
Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e dorsale 15
Art. 28: Vetustà condotte 15
Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale 15
Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale 16
Art. 31: Modalità di intervento 16
Art. 32: Messa fuori esercizio 16

6. INSTALLAZIONI INTERNE 17

BOZZA

Art. 33: Esecuzione 17
Art. 34: Prescrizioni tecniche 17
Art. 35: Collaudo 17
Art. 36: Obblighi del titolare dell'allacciamento 17
Art. 37: Pericolo di gelo 18
Art. 38: Dovere di informazione 18
Art. 39: Controlli 18
Art. 40: Responsabilità 18
Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile 18

7. FORNITURA DELL'ACQUA 19

Art. 42: Principi 19
Art. 43: Obbligo di prelievo 19
Art. 44: Limitazione della fornitura 19
Art. 45: Esclusione di responsabilità 20
Art. 46: Divieto di cessione dell'acqua 20
Art. 47: Prelievo abusivo 20
Art. 48: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri 20
Art. 49: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici 20
Art. 50: Disdetta dell'abbonamento 21
Art. 51: Ripristino dell'abbonamento 21
Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali 21
Art. 53: Piscine e fontane 21
Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione 21
Art. 55: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie 22

8. APPARECCHI DI MISURA 23

Art. 56: Misura e lettura 23
Art. 57: Proprietà e manutenzione 23
Art. 58: Ubicazione 23
Art. 59: Responsabilità 23
Art. 60: Prescrizioni tecniche 23
Art. 61: Contestazioni 24
Art. 62: Disfunzioni 24
Art. 63: Sotto-contatori 24

9. FINANZIAMENTO 25

Art. 64: Autonomia finanziaria 25
Art. 65: Determinazione delle tasse 25
Art. 66: Spese per le condotte principali e di distribuzione 25

10. COSTI ALLACCIAMENTO 26

Art. 67: Allacciamento 26
Art. 68: Casistica e criteri di calcolo 26
Art. 69: Limiti minimi e massimi 26
Art. 70: Costi di posa 26
Art. 71: Spese di collaudo 27
Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione 27
Art. 73: Altri costi 27

BOZZA

Art. 74: Costi della dorsale 27

11. TASSE 28

Art. 75: Tassa di utilizzazione 28
Art. 76: Fatturazione e acconti per costi di fornitura 29
Art. 77: Prestazioni speciali a favore del Comune 29
Art. 78: Incasso ed esecuzione 29

12. CAUZIONI 30

Art. 79: In generale 30
Art. 80: Importo e genere della cauzione 30
Art. 81: Inadempienza 30
Art. 82: Restituzione 30
Art. 83: Acquisizione cauzioni 30

13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE 32

Art. 84: Contravvenzioni 32
Art. 85: Contestazioni e procedure 32

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 33

Art. 86: Abrogazione 33
Art. 87: Entrata in vigore 33

BOZZA

DEFINIZIONI

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Acqua greggia	acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità;
Acqua industriale	acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte di distribuzione	condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte di allacciamento	raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Smartmeter	sistema di misurazione intelligente con funzionalità di registrazione e trasmissione automatizzata dei dati al sistema del Servizio;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
Servizio	Servizio di fornitura dell'acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune

BOZZA

BASI LEGALI E NOTE TECNICHE

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze, direttive e note tecniche (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

1.1 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sulla gestione delle acque (LGA), 721.100
- Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), 163.100 e Regolamento di applicazione (RLPDP), 163.110

1.2 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

1.3 Note tecniche della SSIGA

- Impiego di contatori dell'acqua elettronici con lettura remota (Smart Meter) da parte delle aziende dell'acqua potabile (W10034)

BOZZA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

Il Servizio di fornitura dell'acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune (in seguito: Servizio) è istituto e gestito dal Comune.

Nell'ambito delle disposizioni legali, il Servizio è sottoposto alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.

Il Municipio amministra il Servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

1 Il presente Regolamento disciplina i princìpi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Servizio e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi. Eventuali acquedotti privati esistenti nel comprensorio comunale non collegati all'acquedotto comunale non rientrano nel campo di applicazione di questo Regolamento.

2 Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

1 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

2 Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.

3 L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

4 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe. Tutti questi documenti sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Comune.

Art. 4: Organizzazione

Organi del Servizio sono:

il Consiglio comunale;

il Municipio

Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale

1 Il Consiglio comunale:

a. adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
b. approva le tariffe e le tasse;
c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
d. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
e. autorizza le spese d'investimento;

BOZZA

f. decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;

g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;

h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

2 È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC. Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

3 Per le deleghe e le sub-deleghe, giusta l'art. 13 cpv. 2 LOC, si rinvia all'art. 9 cpv. 2 del Regolamento Organico Comunale.

4 Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate appronta i necessari controlli.

Art. 6: Competenze del Municipio

1 Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e la rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.

In particolare, il Municipio:

a. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;

b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;

c. allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;

d. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;

e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;

f. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;

g. delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;

h. sottoscrive i contratti d'abbonamento;

i. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;

j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;

k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;

3 Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 9a del Regolamento Organico Comunale.
Tramite Ordinanza Municipale, il Municipio è autorizzato a delegare a Servizi e Funzionari del Comune decisioni municipali, che la legge non attribuisce in modo vincolante e facoltà di spese di gestione correte. Sono riservate leggi speciali. Contro le decisioni delle istanze subordinate è data facoltà di reclamo, al Municipio, entro il termine di 15 giorni. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate.

BOZZA

Art. 7: Altri compiti di gestione del Servizio approvvigionamento idrico

Il Municipio delega ai suoi Funzionari e/o Responsabili di settore i seguenti compiti specifici:

a. formulazione di preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
b. preavvisi sulle tariffe e sulle tasse;
c. lettura dei contatori per la relativa emissione delle fatture;
d. collaborazione alla stesura e alle modifiche del presente Regolamento e relative Ordinanze Municipali;
e. fatturazione ordinaria e d'ufficio;
f. se necessario, emanazione delle Direttive per gli installatori concessionari.

Art. 8: Contabilità del Servizio

1 Ai sensi dell'art. 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo (evt. numero e denominazione del centro costo); l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio (evt. numero e denominazione fondo).

2 Il piano finanziario del Servizio è integrato in quello del Comune e viene allestito dal Municipio. Deve evidenziare, in particolare, le spese e i ricavi correnti, nonché gli investimenti. Esso è presentato secondo le regole dell'art. 152 LOC.

Art. 9: Riversamento avanzo annuale al Comune (facoltativo)

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o di tutta l'eccedenza di ricavi del centro di costo del Servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall'art. 36 cpv. 2 RGFCC.

Art. 10: Copertura dei costi – Tasse d'utenza

Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può negativo per più di 4 anni (art. 13, cpv. 4 RGFCC).

Art. 11: Zona di distribuzione

1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.

2 Al di fuori della zona edificabile il Servizio è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa.

3 Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità. Il titolare è tenuto ad informare i propri utenti ai sensi dell'art. 46.1.

4 Nel resto del comprensorio il Municipio, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

BOZZA

Art. 12: Compiti del Servizio

1 Il Servizio distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

2 Il Servizio assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

3 Il Servizio può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.

4 Il Servizio provvede in particolare a:

a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;

b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;

c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;

d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).

Il Municipio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Servizio definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

Il Comune può, previo accordo specifico ed a condizioni fissate dal Municipio, fornire prestazioni ad altre Aziende o Enti pubblici terzi.

Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

BOZZA

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 13: Piano generale acquedotto

Gli impianti sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (art. 5 e 6 LApprl).

Art. 14: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 15: Condotte principali

1 Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

2 Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.

Art. 17: Costruzione

1 Il Servizio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

2 La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Servizio.

Art. 18: Idranti

1 Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

a. definisce la rete degli idranti;

b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;

c. incarica il Servizio della posa degli idranti.

2 Il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti sono a carico del Servizio, dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e saracinesche

1 Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

2 Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Municipio, secondo le disposizioni vigenti.

BOZZA

3 È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

4 Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 85.

Art. 20: Messa a terra

1 Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

2 Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

3 Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

BOZZA

ALLACCIAMENTI

Art. 21: Domanda di allacciamento

1 Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Servizio, tramite l'apposito formulario.

2 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 22: Rifiuto di allacciamento

1 Il Servizio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;

b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;

c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio (concessione AAT – Associazione Acquedotti Ticinesi).

2 I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

3 Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 23: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Servizio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 24: Condizioni tecniche

1 Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

2 In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

3 In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

4 Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1 Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

BOZZA

2 Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

3 Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

4 Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

5 Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

6 Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento

1 L'allacciamento e l'eventuale dorsale, fino al contatore compreso, possono essere realizzati dal Servizio, o delegati parzialmente o totalmente da quest'ultimo ad installatori concessionari autorizzati, secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione dell'allacciamento.

2 I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 27: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1 Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Comune.

2 La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

3 La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 28: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 29: Sostituzione allacciamento e dorsale

1 Il Servizio può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:

a. limitata capacità di trasporto;
b. non conformità alle vigenti normative;
c. vetustà dell'allacciamento;
d. ripetute perdite d'acqua;
e. altri motivi di ordine tecnico.

2 I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 30: Manutenzione allacciamento e dorsale

1 Il Servizio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
b. non conformità alle vigenti normative;
c. ripetute perdite d'acqua;
d. altri motivi di ordine tecnico.

2 Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 10.

Art. 31: Modalità di intervento

1 Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Servizio.

2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Servizio può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 32: Messa fuori esercizio

Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo 10:

a. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
b. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
c. in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

BOZZA

INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 33: Esecuzione

1 Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

2 I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Municipio. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi (AAT).

Art. 34: Prescrizioni tecniche

1 Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Servizio.

2 Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

3 Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Servizio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

4 Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Servizio o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Servizio. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Servizio può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 35: Collaudo

1 Il servizio o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

2 Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il servizio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

3 Con il collaudo il servizio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

4 Le spese di collaudo sono incluse nella tassa di allacciamento.

Art. 36: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

BOZZA

Art. 37: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 42 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 38: Dovere di informazione

1 Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Servizio preventivamente e per iscritto.

2 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Servizio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.

3 Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 39: Controlli

1 Il Servizio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.

2 Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Servizio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

3 Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Servizio può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 40: Responsabilità

1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 41: Impianti di trattamento dell'acqua potabile

1 L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Servizio.

2 Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

3 Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

BOZA

FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 42: Principi

1 La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

2 L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Servizio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.

3 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

4 Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

5 Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

6 Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 43: Obbligo di prelievo

1 L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

2 Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

3 In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.

4 All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 44: Limitazione della fornitura

1 Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

a. forza maggiore;

b. eventi atmosferici straordinari;

c. carenza d'acqua;

d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;

e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);

qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;

uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Servizio.

2 Il Servizio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

BOZZA

3 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 45: Esclusione di responsabilità

1 È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

2 Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 46: Divieto di cessione dell'acqua

1 È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Municipio.

2 Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 47: Prelievo abusivo

1 Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.

2 Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

a. posando derivazioni prima del contatore;
b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

3 Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 13.

4 È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 48: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1 La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata del Servizio.

2 Il Servizio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

3 L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti-ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 49: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1 Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.

2 Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75.

BOZZA

Art. 50: Disdetta dell'abbonamento

1 L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Servizio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 49 cpv. 2. La disdetta comporta la messa fuori esercizio dell'allacciamento.

2 La messa fuori esercizio e i relativi costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

3 I cambiamenti di proprietà dello stabile devono essere annunciati tempestivamente, per iscritto, dal venditore specificando la data del trapasso e l'acquirente.

4 Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Servizio effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

5 La disdetta temporanea dell'abbonamento non è ammessa.

Art. 51: Ripristino dell'abbonamento

1 Il ripristino dell'abbonamento disdetto secondo l'art. 50 equivale a richiedere un nuovo allacciamento (artt. 21, 67 e segg.).

2 Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Servizio può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 53: Piscine e fontane

1 È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.

2 Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Servizio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

3 Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua. L'impianto, per il tramite di appositi apparecchi, o riempimento a pelo libero, deve garantire la protezione per il ritorno dell'acqua in rete.

4 L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato.

5 In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane (art. 44).

Art. 54: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

1 La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo, oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, la quale regola gli aspetti tecnici.

2 Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel regolamento (con un minimo e un massimo).

BOZZA

Art. 55: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

1 L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Servizio.

2 In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.

3 La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

BOZZA

APPARECCHI DI MISURA

Art. 56: Misura e lettura

1 Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Comune, che ne assicura la lettura periodica.

2 L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Servizio.

3 Il Comune è autorizzato ad utilizzare contatori intelligenti (Smart Meter), con funzionalità di registrazione e di telelettura dei dati di consumo.

4 I dati registrati dal contatore possono essere raccolti dal Servizio, in remoto, in ogni momento.

5 L'utilizzo dei dati del contatore è consentito al Comune per la fatturazione del consumo idrico e per esigenze tecniche di servizio (es: controllo delle perdite).

6 Il Comune è autorizzato ad elaborare i dati raccolti nel rispetto delle normative federali e cantonali sulla protezione dei dati.

Art. 57: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 58: Ubicazione

1 L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Servizio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

2 Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

3 Le nuove costruzioni o le riattazioni, in linea di principio, devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve confermarsi a sue spese e seguire le disposizioni del Servizio.

Art. 59: Responsabilità

1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

2 Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 60: Prescrizioni tecniche

1 Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Servizio.

2 In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.

BOZZA

Art. 61: Contestazioni

1 Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Servizio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

2 Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 62: Disfunzioni

1 Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Servizio.

2 Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

3 Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

5 L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 63: Sotto-contatori

1 L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.

2 Il Servizio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

3 Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale posato dal Comune.

BOZA

FINANZIAMENTO

Art. 64: Autonomia finanziaria

1 Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.

2 Il finanziamento del Servizio è assicurato da:

a. tasse di allacciamento;
b. tasse di utilizzazione;
c. fatturazione di forniture speciali;
d. sussidi ufficiali;
e. altre partecipazioni di terzi;
f. contributi di miglioria.

3 Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 65: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 66: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

BOZZA

COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 67: Allacciamento

1 I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

a. la tassa di allacciamento;

b. i costi di posa delle condotte;

c. le spese di collaudo.

2 Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 68: Casistica e criteri di calcolo

1 Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;

b. ogni ampliamento di un allacciamento esistente. In tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento.

2 La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 69: Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Tasse d'allacciamento precedentemente versate sono tenute in considerazione, se comprovate e dedotte in caso d'interventi di trasformazione o di riattazione.

Negli importi indicati l'IVA non è compresa.

Diametro esterno (mm) – (polietilene)	Diametro interno (mm) – (ghisa duttile)	Importo minimo (CHF.)	Importo massimo (CHF.)
40		1'000.00	2'000.00
50		1'500.00	3'000.00
63		3'000.00	6'000.00
75		4'000.00	8'000.00
90	80	7'000.00	14'000.00
110		8'500.00	17'000.00
125	100	10'000.00	20'000.00
160	125	16'000.00	32'000.00

In caso di ripristino di un abbonamento precedentemente disdetto (entro il termine massimo di 10 anni) sarà dovuta la metà della tassa.

Art. 70: Costi di posa

1 I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento,

BOZZA

sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Servizio.

2 Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Servizio. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 71: Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dal Servizio e fatturate al titolare dell'allacciamento. Il primo collaudo è incluso nella tassa di allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 72: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

1 Qualora ne sussistano le condizioni ed i presupposti e secondo il benestare del Servizio, su richiesta del titolare dell'allacciamento, il Servizio allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.

2 A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Comune provvede all'emissione della relativa fattura.

3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Servizio ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

4 Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 73: Altri costi

1 I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Servizio.

2 Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 70 e segg. Qualora venisse posata una condotta per un aumento di capacità di trasporto, verrà prelevata una tassa d'allacciamento in base alla differenza di diametro.

Art. 74: Costi della dorsale

1 I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

2 Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

3 Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

BOZZA

TASSE

Art. 75: Tassa di utilizzazione

[1] La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base calcolata in funzione del diametro del contatore e da una tassa di consumo, secondo le tabelle A e B;

b. la tassa di consumo di principio copre dal 20% al 50% dei costi complessivi;

c. per il consumo temporaneo con prelievo da idranti, da una tassa di consumo e da una tassa forfettaria, secondo le tabelle B e C.

d. per gli altri casi, da una tassa forfetaria (vedi tabella C).

e. tassa per il noleggio del contatore (vedi tabella D).

Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle tabelle citate.

L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

La tassa base annua per l'utilizzo di acqua a scopi agricoli, orti e garage viene prelevata al massimo a metà della tariffa stabilita per il diametro DN 15.

Tabella A: Tassa base annua (IVA non compresa)

Diametro (DN) del contatore (mm)	Unità	Importo minimo	Importo massimo
15	CHF./ anno	200	350
20	CHF./ anno	200	350
25	CHF./ anno	200	350
32	CHF./ anno	200	350
40	CHF./ anno	200	350
50	CHF./ anno	200	350

Per contatori superiori ai 50mm o di tipo speciale, la tassa base sarà definita percentualmente in base alla portata permanente del contatore (Q3 – m3/h), in proporzione alle tariffe sopra dichiarate (rif.: contatore 50mm).

Tabella B: Tassa di consumo – consumo misurato tramite contatore (IVA non compresa)

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	All'utenza	CHF./ m3	1.20	2.50
Acqua industriale	All'utenza	CHF./ m3	1.20	4.00
Acqua potabile	A rivenditori	CHF./ m3	1.20	4.00

Tabella C: Tasse forfetarie per punto di prelievo (IVA non compresa)

Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo	
Temporanea con prelievo da idranti	Tassa in base al periodo di utilizzo (noleggio dispositivo di prelievo compreso)	CHF./giorno	200.00	400.00	A partire dal settimo giorno, per ogni giorno successivo
Impianti a consumo costante (fontane)	Forfait/annuo	CHF./impianto	400.00	1'500.00	

Tabella D: Tassa noleggio contatori

Diametro nominale DN (mm)	Unità	Minimo	Massimo
15	CHF./anno	50.00	100.00
20	CHF./anno	60.00	120.00
25	CHF./anno	70.00	140.00
32	CHF./anno	80.00	160.00
40	CHF./anno	80.00	160.00
50	CHF./anno	90.00	180.00

Per contatori superiori ai 50mm o di tipo speciale la tassa sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.

Art. 76: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1 I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Comune.

2 Il Comune si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

3 Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

4 Per ogni mutazione d'abbonamento (nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva) vengono addebitati i seguenti importi a tiolo di spese di intervento e amministrative (IVA non compresa):

Descrizione	Unità	Minimo	Massimo
Con preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi	CHF.	0.00	50.00
Con preavviso scritto inferiore ai tre giorni lavorativi	CHF.	100.00	150.00

Art. 77: Prestazioni speciali a favore del Comune

1 Il Comune è proprietario degli idranti, pertanto deve assumersene le spese, separatamente rispetto al bilancio di distribuzione.

2 Il Comune può istituire, a bilancio, un fondo "Accantonamento manutenzione idranti", dal quale può prelevare annualmente, a parziale copertura dei costi di gestione corrente del Servizio ed a pagamento dell'acqua prelevata dagli stessi, un importo forfettario di CHF. 5'000.00.

Art. 78: Incasso ed esecuzione

1 Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese, scaduto il quale, dopo un'ultima diffida scritta, dà avvio alla procedura d'incasso in via esecutiva.

2 Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

3 Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

4 Qualora il costo di fornitura non possa essere rilevato mediante il sistema di telelettura, il Servizio è autorizzato a richiedere al proprietario un'autocertificazione dei dati necessari. In

BOZZA

caso di mancata trasmissione dell'autocertificazione, il costo di fornitura è determinato d'ufficio, sulla base dei consumi storici riferiti ad almeno tre anni. Qualora tali dati non siano disponibili, la determinazione avviene mediante stima basata sui consumi medi svizzeri per persona. Il prezzo applicato è quello stabilito dall'ordinanza in vigore.

CAUZIONI

Art. 79: In generale

1 Il Comune richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.

2 Se richiesta, sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.

3 Devono inoltre versare una cauzione:

a. gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;

b. gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il Comune;

c. gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Comune;

d. gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

Art. 80: Importo e genere della cauzione

1 La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.

La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 81: Inadempienza

1 Il Comune può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.

2 È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 82: Restituzione

1 Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

2 Il Comune, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 83: Acquisizione cauzioni

1 Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Comune dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

2 Decorso tale termine, il Comune provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

BOZZA

3 Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Comune corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

BOZZA

MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 84: Contravvenzioni

1 Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio (su segnalazione del Servizio), fino ad un importo di CHF. 10'000. --, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.

2 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

3 Il Comune nei casi di infrazioni accertata può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Comune per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 85: Contestazioni e procedure

1 Le contestazioni contro le decisioni del Servizio devono essere notificate al Servizio entro trenta giorni.

2 Contro la presa di posizione del Servizio è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

3 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione o dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

4 Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

BOZA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 86: Abrogazione

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento per la Gestione e Fornitura dell'Acqua Potabile approvato dalla SEL in data 07.12.2017, come qualsiasi altra disposizione compatibile o contraria.

Art. 87: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, riservata l'adozione del Consiglio comunale e l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Licenziato con RM no. 116/2026 del 14.06.2026

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Il Segretario:

COMUNE DI ARANNO

Adottato nella seduta di Consiglio comunale del

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:

Il Presidente: Il Segretario:

Pubblicato agli albi comunali nel periodo compreso tra il ed il

Approvato dalla Sezione Enti locali, il , incarto no.

BOZA